



PROVINCIA DI CASERTA

PROTOCOLLO D'INTESA

(artt.11 e 15 legge 241/90)

L'anno 2013 il giorno del mese di in Caserta, presso il Palazzo della Provincia di Caserta nell'area ex Saint Gobain alla via n.

TRA

La Provincia di Caserta con sede in Caserta (CE), Via (C.F., P.IVA), rappresentata dal Dirigente del Settore, dott., Delegato dalla Giunta Provinciale con Delibera n. del

E

L'Ente Nazionale Cinofilia Italiana Delegazione Provinciale di Caserta (di seguito denominato ENCI Caserta) con sede in Caserta (CE), Via Roma Parco Europa (C.F.)

Art.1

Premesse

L'esigenza di effettuare una corretta gestione dell'attività di soccorso ed intervento cinofilo da affiancare al Servizio di Protezione Civile Provinciale, ha suggerito lo sviluppo di un progetto condiviso che si assuma l'onere della formazione e dell'addestramento delle aree Unità Cinofile di Soccorso (di seguito UCS) da destinare alla ricerca di superficie o sotto macerie di dispersi durante eventi calamitosi.

Art.2

Volontà

La Provincia di Caserta, congiuntamente all'ENCI di Caserta hanno espresso la volontà di sviluppare al massimo la potenzialità insita nelle capacità, già presenti sul

territorio o da creare, di effettuare attività cinofile di ricerca e salvataggio da applicarsi in caso di eventi calamitosi. Tali capacità che per la parte cinofila seguono le caratteristiche di “prove da lavoro” dovranno essere implementate e sviluppate con attività di formazione continue. A tale fine si rende necessario procedere alla concertazione e realizzazione di tutte le attività destinate allo sviluppo progettuale dell'iniziativa ed alla condivisione dei disciplinari regolanti l'attività tutta.

Art.3

Oggetto del Protocollo

Oggetto del presente Protocollo è lo sviluppo di un progetto, e di una conseguente azione, che sia finalizzato al censimento, l'istruzione e la formazione continua delle UCS presenti sul territorio della Provincia di Caserta, procedendo mediante la individuazione delle potenzialità in termini cinofili più adatte alle attività di ricerca, ed in seguito al loro sviluppo e miglioramento finalizzato alla fruibilità negli eventi che si dovessero presentare.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Il Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale a cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali.

Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Al presente Protocollo si intendono allegate le Linee Guida di Riferimento.

Art.4

Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, saranno oggetto di specifici accordi; la Provincia di Caserta renderà disponibile, previo specifici accordi tra le Parti, personale specializzato, nonché i sistemi cartografici informatizzati già in proprio possesso che saranno destinati alla individuazione grafica dei campi di addestramento e delle aree interessate da calamità naturali.

Art.5

Decorrenza del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione.

Art.6

Modalità di realizzazione

La Provincia di Caserta si impegna :

- al supporto logistico per il personale incaricato delle attività del campo di addestramento Provinciale (mediante la messa a disposizione di personale

- dipendente specializzato ed automezzi);
- a mettere a disposizione materiale cartografico in formato cartaceo e digitale;
 - organizzazione di eventuali iniziative a carattere divulgativo.

L'ENCI di Caserta si impegna :

- allo svolgimento di tutte le iniziative previste nelle Linee Guida di Riferimento previste dal progetto;
- alla collaborazione mediante personale esperto per realizzazione delle attività;
- a collaborare mediante proprio personale volontario alle attività di Campo Addestramento e previste dal progetto;
- alla ricognizione dei Campi di Addestramento da controllare o nuovi per verificare se siano da ritenersi idonei alla presenza delle Unità Cinofile di Salvataggio;
- alla individuazione, formazione ed organizzazione dei soggetti destinati allo sviluppo del progetto, unitamente alla Commissione Esaminatrice di cui alle Linee Guida di Riferimento.

Art.7 Modifiche

Qualora lo si rendesse indispensabile, al fine di allineare il presente Protocollo a mutate esigenze di entrambe le Parti, si potranno apportare allo stesso modifiche mediante l'accordo scritto di entrambe le parti.

Art.8 Riservatezza ed utilizzo dei dati

In sede di stipula di futuri accordi negoziali attuativi del presente Protocollo d'Intesa le Parti definiranno i casi in cui sottoporre i dati e la documentazione prodotta in esecuzione dell'attività in oggetto, all'obbligo della riservatezza.

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati sensibili e delle informazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, in mancanza di esplicita disposizione che imponga il rispetto dell'obbligo di riservatezza, la documentazione prodotta, trasmessa in esecuzione delle attività oggetto del presente atto, non sarà considerata riservata.

I risultati della collaborazione tra le Parti del presente accordo, ivi compresi eventuali brevetti, sono attribuiti in egual misura a ciascuna Parte, salvo diverso, specifico accordo intervenuto tra le Parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali.

Le modalità ed i tempi di un'eventuale pubblicazione e/o diffusione dei risultati della collaborazione di cui all'oggetto del presente atto, verranno definiti in comune accordo tra le Parti.

Art.9

Recesso

Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Art.10 Domicilio

Ai fini e per gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono quali propri domicili :

- 1)
- 2)

Art.11 Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto dal presente disposto dal presente Protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art.12 Forum competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'intesa, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di S.Maria C.V.